



## IL RETTORE

- Visto** l'art. 63 dello Statuto dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria;
- Vista** la L. 30/12/2010 n°240 ed in particolare l'art.22
- Vista** la nota dell'8 aprile 2011 con la quale il MIUR trasmette indicazioni e chiarimenti in ordine alle disposizioni contenute al citato articolo 22 della L.240/2010;
- Visto** il Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102 con il quale è rideterminato l'importo minimo annuale dell'assegno in euro 19.367 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante;
- Viste** le delibere del S.A. del 6 ottobre 2014 e del C.d.A. del 10 ottobre 2014 di approvazione del Regolamento di Ateneo in materia di assegni di ricerca

## d e c r e t a

di emanare il Regolamento di Ateneo in materia di Assegni di ricerca aggiornato alla luce delle modifiche del S. A. e C.d.A nelle precitate sedute del 6 e 10 ottobre 2014, che allegato al presente decreto ne forma parte integrante.

Il presente regolamento entrerà in vigore a far data dal 1 dicembre 2014

Reggio Calabria, 27 novembre 2014

Il Rettore

(Prof. Pasquale Catanoso)

Il Responsabile del Servizio Ricerca Pubblica  
(Sig.ra Angela Crucitti)

Il Coordinatore del SARITT-ILO  
(Dott. Domenico Cappellano)



## Regolamento di Ateneo in materia di assegni di ricerca

### CAPO I

#### PRINCIPI GENERALI

##### Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca attribuiti dall'Università di Reggio Calabria, ai sensi dell'Art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

##### Art. 2 - Finalità

1. L'Università istituisce gli assegni per far fronte alle esigenze delle attività di ricerca svolte nei Dipartimenti e nelle Strutture di ricerca e ne dispone la ripartizione fra le aree scientifico-disciplinari in coerenza con le prospettive di sviluppo e le scelte programmatiche stabilite dall'Ateneo.
2. Gli assegni sono conferibili mediante stipula di contratti di diritto privato che definiscono la natura e i termini della collaborazione, le condizioni per la conferma annuale e per il loro rinnovo, nonché il relativo trattamento economico. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

##### Art. 3 - Requisiti generali

1. Possono essere titolari di assegni i Dottori di Ricerca o alternativamente i laureati in possesso di diploma di Laurea Specialistica (ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n. 509) o Laurea Magistrale (ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso le Università, gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli Enti Pubblici e le Istituzioni di Ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni ed integrazioni, l'E.N.E.A. e l'A.S.I. Inoltre possono essere titolari di assegni, studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero studiosi stranieri che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca in Italia.
2. I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni saranno indicati specificatamente nei relativi bandi in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

### CAPO II

#### DISCIPLINA DELL'ASSEGNO

##### Art. 4 - Durata e rinnovo

1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle

114



concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. I rinnovi degli assegni non possono avere una durata inferiore all'anno.  
Nel calcolo del limite massimo non saranno ricompresi gli anni da assegnista svolti ai sensi della precedente normativa (art. 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449).
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui all'art. 22 e dei contratti di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con atenei diversi, nonché con gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. Il rinnovo dell'assegno è deliberato dal Consiglio del Dipartimento su proposta motivata del docente responsabile dell'attività scientifica, sulla base della valutazione dell'attività svolta espressa dallo stesso responsabile scientifico e del giudizio della Commissione preposta alla valutazione dell'attività degli assegnisti di cui al successivo art. 11;
5. Per quanto attiene i contratti aventi durata pluriennale, si procede con cadenza annuale al giudizio di conferma, secondo le procedure indicate al successivo art. 11, comma 2. Qualora tale giudizio abbia esito negativo il contratto si intende automaticamente sciolto.
6. In caso di mancato rinnovo o di mancata conferma annuale, il titolare del contratto ha facoltà di chiedere il riesame degli atti presentando istanza motivata al Consiglio del Dipartimento che delibera in via definitiva.

#### **Art. 5 - Finanziamento**

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, in sede di approvazione del bilancio di previsione, individua su apposito capitolo di spesa la somma da destinare annualmente al finanziamento degli assegni, comprensiva della quota MIUR, di eventuali altri stanziamenti deliberati sui bilanci dei Dipartimenti e/o delle Strutture di ricerca dell'Ateneo e di contributi all'Ateneo derivanti da soggetti esterni.
2. I Dipartimenti e/o le Strutture di ricerca possono finanziare assegni di ricerca su fondi rinvenienti da progetti e/o convenzioni per affidamento di servizi o attività di ricerca.

#### **Art. 6 - Importo dell'assegno**

L'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è determinato in una somma pari a 19.367 euro. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'Ente, è attribuito al beneficiario in rate mensili.

M



### Art. 7 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Agli assegni di cui al presente Regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, le assegniste riceveranno l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 che sarà integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca su fondi dell'Ateneo, non potendo essere previsto in sede di bando.
3. Nel caso di finanziamento dell'assegno da parte di Enti o Privati il soggetto finanziatore si impegnerà a garantire l'eventuale integrazione delle somme come previsto dal comma 2, del presente articolo fino alla concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
4. Per il completamento del programma di ricerca assegnato, alle assegniste in aspettativa per maternità sarà concesso un prolungamento del contratto rapportato ai mesi di astensione. Dalla ripresa dell'attività saranno erogati mensilmente i fondi stanziati per lo svolgimento dell'assegno.
5. L'Università e le Strutture di ricerca provvedono alle coperture assicurative per infortuni, e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

### Art. 8 - Diritti e doveri dei titolari dell'assegno

1. I titolari degli assegni sono tenuti ad assicurare la loro collaborazione alle attività di ricerca secondo quanto indicato nel bando di concorso e sotto la guida di un docente responsabile nominato dal Consiglio del Dipartimento o della Struttura di ricerca. Essi possono collaborare con gli studenti nelle ricerche attinenti lo svolgimento delle tesi di laurea.
2. I compiti attribuiti ai titolari degli assegni devono avere riguardo ad attività di ricerca e possono, previo parere favorevole del Responsabile Scientifico, assolvere compiti di docenza se autorizzati dal Consiglio di Dipartimento.
3. Ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, i titolari degli assegni hanno diritto ad avvalersi delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento o della Struttura di ricerca presso la quale svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti. L'attività di ricerca sarà svolta all'interno del Dipartimento o della Struttura di ricerca, nonché all'esterno di essa, ove espressamente autorizzato dal responsabile dell'attività scientifica del titolare dell'assegno.
4. Nel caso in cui l'assegno abbia durata pluriennale, l'attività di ricerca può essere svolta per un periodo non superiore ad un anno, nell'arco di un biennio, presso una Università o Ente di Ricerca all'estero, ottenendo una specifica attestazione. Il Consiglio del Dipartimento o della Struttura delibera in merito alla concessione del nulla osta, su proposta del docente responsabile, a condizione che la suddetta attività sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate ai titolari degli assegni. Il periodo di permanenza all'estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in biennio. Non è ammesso il

*mf*



cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni Nazionali o stranieri utili ad integrare l'attività di ricerca dei titolari degli assegni da svolgersi presso Università o Enti di ricerca.

5. Oltre a quanto previsto all'art. 22, il contratto può essere risolto, nei casi di gravi inadempienze, con delibera del Consiglio del Dipartimento o della Struttura, su proposta motivata del Responsabile scientifico, sentito l'interessato. I contratti devono comunque prevedere la risoluzione immediata del rapporto nei seguenti casi:
- Ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
  - Ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a dieci giorni;
  - Grave violazione del regime delle incompatibilità stabilito dal successivo art. 9.

### **Art. 9 - Incompatibilità e divieto di cumulo**

- La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master universitari, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio, anche se part time, presso amministrazioni pubbliche. I dipendenti privati, ancorché part time, non possono usufruire di assegni di ricerca.
- Non possono partecipare alle selezioni coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o altra struttura che effettua il concorso o con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Dipartimento;
- L'assegno è personale. I beneficiari non possono cumularlo con proventi di attività professionali o rapporti di lavoro svolti in modo continuativo. Pertanto, per tutta la durata dell'assegno, è inibito l'esercizio di attività libero-professionali o lo svolgimento in modo continuativo di rapporti di lavoro sia coordinati che subordinati.
- I titolari di assegni possono essere titolari di contratto di insegnamento nell'Università e possono far parte delle commissioni d'esame di profitto nella qualità di cultori della materia. I titolari di assegni di ricerca e di contratto di insegnamento possono frequentare i Corsi di Dottorato di ricerca senza borsa di studio.
- Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti i titolari di assegno possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni, previa autorizzazione del Consiglio del Dipartimento o della Struttura, sentito il parere del responsabile dell'attività di ricerca, a condizione che l'attività:
  - sia eccezionale e di breve durata;
  - non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno;
  - in relazione alle attività svolte non rechi, comunque, pregiudizio all'Ateneo.

### **Art. 10 - Il responsabile scientifico**

Il Consiglio del Dipartimento o della struttura di ricerca presso la quale il titolare degli assegni deve svolgere la sua attività individua, per ogni titolare di assegni, un professore di ruolo quale responsabile delle attività di ricerca sotto la cui guida e direzione devono essere svolte le attività di ricerca affidate.





### ART. 11 - Valutazione attività svolta dall'assegnista

1. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, al Direttore di Dipartimento una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, munita del visto del responsabile Scientifico.
2. Il Consiglio di Dipartimento provvederà a trasmettere alla Commissione di Dipartimento per il Controllo e la Valutazione il parere espresso sull'attività svolta dall'assegnista e l'eventuale proposta di rinnovo. La Commissione del Dipartimento, valutati i risultati, l'assiduità e l'operosità dell'assegnista, formula il giudizio sull'attività svolta e sull'eventuale rinnovo.
3. La Commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento su proposta del Consiglio del Dipartimento e dovrà essere composta da almeno tre membri, in rappresentanza delle varie aree disciplinari presenti e delle fasce di docenti e ricercatori. La Commissione avrà una durata triennale.
4. La delibera di approvazione dell'attività e dell'eventuale rinnovo, previa verifica della relativa copertura finanziaria, è adottata dal Consiglio di Dipartimento con le modalità previste dall'art. 4, comma 4, del presente Regolamento.

## CAPO III

### PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE

#### Art. 12 - Programmazione e ripartizione degli assegni

Ai fini dell'attivazione delle pubbliche selezioni per il conferimento degli assegni di cui all'art. 5, comma 1, del presente Regolamento, il Senato Accademico, ogni anno, su proposta motivata dei Dipartimenti o delle Strutture di ricerca, determina il numero, la durata, l'importo degli assegni, nonché la natura della collaborazione nell'ambito di specifici programmi di ricerca. Tutto ciò, tenuto tra l'altro conto delle assegnazioni ministeriali, dei fondi disponibili nell'apposito capitolo di bilancio dell'Ateneo. Il Senato Accademico individua, altresì le strutture di ricerca alle quali attribuire gli assegni di cui al presente regolamento.

1. Il Senato Accademico ripartisce fra i Dipartimenti e le Strutture di ricerca i fondi messi a disposizione dal MIUR integrati dalla quota obbligatoria a carico dell'Ateneo, nonché altri eventualmente destinati a tal fine dagli Organi dell'Ateneo, tenuto conto del numero di docenti e ricercatori esistenti nei settori scientifico-disciplinari costituenti dette aggregazioni, dei risultati scientifici da essi conseguiti, delle esigenze correlate a specifici progetti di ricerca ritenuti di grande interesse e rilevanza per l'Ateneo, nonché delle esigenze di incremento della ricerca scientifica in quei settori che l'Ateneo ha riconosciuto di estrema importanza per le sue prospettive di sviluppo sia nel campo scientifico che in quello didattico, in coerenza con i piani di sviluppo dell'Ateneo;
2. Oltre agli assegni ripartiti secondo i criteri di cui al precedente comma, i Dipartimenti e le Strutture di ricerca possono attivare altri assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, nel rispetto delle procedure concorsuali previste dal presente regolamento, assicurando la copertura di spesa su propri capitoli di bilancio. L'attivazione di questi assegni avviene mediante delibera del Dipartimento interessato. Di tale deliberazione dovrà essere data comunicazione al Rettore entro 5 (cinque) giorni.



3. Nella stessa deliberazione il Consiglio del Dipartimento deve designare il responsabile amministrativo dell'iter procedimentale dell'assegno. Il loro rinnovo è altresì disposto, in presenza di valutazione positiva dell'attività svolta espressa dal responsabile scientifico, di parere favorevole e vincolante della Commissione scientifica per la valutazione dell'attività degli assegnisti del Dipartimento, con deliberazione del Consiglio del Dipartimento.

#### **Art. 13 - Attivazione delle selezioni**

Ai fini dell'attivazione delle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni, la deliberazione del Consiglio del Dipartimento o della Struttura di ricerca deve essere corredata da una relazione motivata circa la richiesta del contratto o dei contratti di collaborazione, nella quale dovrà essere indicato, tra l'altro:

- a) Il progetto e/o i progetti di ricerca presso i quali si intende attivare il contratto di collaborazione;
- b) La natura della collaborazione richiesta e la durata prevista del contratto;
- c) I settori scientifico-disciplinari per i quali è ammessa la presentazione dei titoli da parte dei candidati;
- d) L'indicazione dei fondi stanziati per l'attivazione dell'assegno/i.

#### **Art. 14 - Bando di selezione**

1. La selezione è per titoli e colloquio.
2. La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, previa individuazione da parte della Commissione di cui al successivo art. 18 dei criteri generali per la ripartizione del punteggio massimo disponibile, è effettuata prima del colloquio. Ai titoli sono riservati il 70% dei punti, mentre al colloquio sono riservati il 30% dei punti. Sono valutati come titoli, tra gli altri, il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di titolarità di borse di studio per attività di ricerca post - dottorato e per attività di perfezionamento all'estero, nonché attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia e all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero.
3. Nel corso del colloquio la Commissione dovrà verificare la conoscenza obbligatoria della lingua straniera secondo quanto previsto dal singolo bando.
4. In caso di ex aequo l'assegno di ricerca sarà assegnato al più giovane di età ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 15.05.1997, n. 127 (come integrato dall'art. 2 della legge n.191/1998).
5. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, ai candidati giudicati idonei dalla Commissione, secondo l'ordine della graduatoria stessa.
6. La graduatoria è approvata con Decreto del Direttore del Dipartimento, a seguito di verifica della regolarità degli atti.
7. Nel caso di rinuncia, entro i primi sei mesi, da parte degli assegnatari o di risoluzione per mancata accettazione entro il termine di cui al successivo art. 22, gli assegni possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
8. Gli assegni sono conferiti mediante stipula di un contratto di diritto privato.
9. Gli assegni decorrono improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stipulato il contratto. L'inizio delle attività deve essere documentato mediante l'invio



al Rettore di una dichiarazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento o della Struttura di ricerca presso la quale l'interessato deve svolgere la propria attività. Il pagamento degli assegni per i vincitori è effettuato mensilmente dal Dipartimento o dalla Struttura di ricerca interessata, a seguito di una dichiarazione del Responsabile Scientifico attestante il regolare svolgimento della collaborazione nel periodo al quale si riferisce il pagamento.

#### **Art. 15 - Pubblicità**

Del bando di selezione la cui data di scadenza non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di pubblicazione, verrà data la più ampia pubblicità mediante la pubblicazione sul sito web del Dipartimento e dell'Università. I Dipartimenti cureranno la pubblicazione secondo quanto indicato dal Ministero con nota n.6535 del 30.05.2011 con la quale sono state indicate le procedure per la pubblicazione dei bandi.

Il Responsabile del procedimento (art.12 comma 3) ha l'obbligo di assicurare la trasmissione, entro giorni 5 (cinque) dalla loro adozione, al Rettore ed agli uffici centrali dell'Ateneo di tutti gli atti relativi all'iter amministrativo dell'assegno di cui agli art. 4 comma 4 e 6, art. 14 comma 6 e art.21.

#### **Art. 16 - Requisiti**

1. Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni coloro che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca o superato l'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, o analogo titolo conseguito all'estero purché sia riconosciuto equipollente ai sensi della legislazione vigente, in settori attinenti all'area scientifica per la quale viene bandito l'assegno e i laureati in possesso di Laurea Specialistica (ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n. 509) o Laurea Magistrale (ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività scientifica, sempre che sia attinente all'area scientifica per il quale viene conferito l'assegno.
2. Inoltre possono partecipare alle selezioni studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero studiosi stranieri che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca in Italia.
3. I titoli di studio conseguiti all'estero saranno valutati dalla Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 18 del presente regolamento che stabilirà l'equipollenza ai fini dell'ammissione, ai sensi della normativa vigente.
4. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

#### **Art. 17 -Presentazione delle domande**

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera secondo il facsimile allegato al bando, dovranno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento dell'Università degli Studi di Reggio Calabria, che ha bandito l'assegno, e dovranno essere presentate direttamente o con ogni mezzo probatorio, ovvero a mezzo raccomandata postale. Le domande dovranno pervenire, pena esclusione, entro e non oltre il termine perentorio stabilito dal bando di concorso.





2. Nelle domande dovrà essere autocertificato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di documentazione amministrativa, ovvero allegati alle domande i documenti comprovanti il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) La laurea richiesta, con l'indicazione della data e del voto conseguito, nonché delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto;
  - b) L'acquisizione del titolo di dottore di ricerca o l'avvenuto superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

Inoltre, alla domanda dovranno essere allegati:

- a) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso;
- b) fino ad un massimo di cinque pubblicazioni a stampa che il candidato ritiene utili ai fini della propria valutazione;
- c) curriculum della propria attività scientifica e professionale.

#### **Art. 18 - Commissione esaminatrice**

1. In data successiva alla scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande, i Consigli dei Dipartimenti o delle Strutture di ricerca interessate procedono, su indicazione del responsabile scientifico, alla proposta di nomina delle Commissioni per ciascuna area disciplinare.
2. Le Commissioni sono composte da tre docenti/ricercatori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari interessati alla ricerca per la quale viene attivato il contratto di collaborazione. Nel caso in cui la ricerca venga svolta in collaborazione formalizzata da accordi specifici con altri Atenei, potranno fare parte della commissione professori o ricercatori di tali atenei purché dotati dei requisiti di cui al presente comma.
3. Le Commissioni esaminatrici sono nominate con Decreto del Direttore del Dipartimento.
4. Assume la funzione di Presidente della Commissione il responsabile scientifico dell'assegno.
5. Al termine dei propri lavori, la Commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato dichiarato idoneo e la graduatoria di merito.
6. La Commissione è tenuta a redigere apposito verbale al termine di ciascuna seduta.

#### **Art. 19 - Criteri di valutazione**

1. I criteri di valutazione delle singole commissioni sono determinati, ai fini della determinazione della graduatoria, espressa in centesimi, come appresso indicato:
  - a) Fino ad un massimo di 70 punti per i titoli, per l'attribuzione dei quali i criteri stabiliti dalla Commissione dovranno prevedere la seguente ripartizione fino ad un massimo di:
    - 20 punti per il dottorato di ricerca
    - 10 punti per il voto di laurea
    - 30 punti per le pubblicazioni pertinenti all'area scientifica relativa allo specifico concorso
    - 5 punti per diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea ed altri titoli di studio post-laurea
    - 5 punti per altri titoli aventi attinenza con l'attività di ricerca da svolgersi



- **fino ad un massimo di 30 punti per il colloquio, attraverso il quale la Commissione dovrà valutare l'attitudine alla ricerca nell'area scientifica.**
- 2. La valutazione dei titoli, previa individuazione e verbalizzazione dei criteri, è effettuata prima del colloquio.
- 3. I risultati della valutazione dei titoli, deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio.
- 4. Non sono ammessi al colloquio, e quindi dichiarati non idonei, i candidati che abbiano conseguito meno di 40/100 nella valutazione dei titoli.

#### **Art. 20 - Colloquio e graduatoria di merito**

1. La Commissione alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi punteggi. Essa immediatamente prima dell'inizio di ciascun colloquio, formula i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame riportandoli nel verbale della seduta. Tali quesiti, in numero non inferiore a tre serie distinte, sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
2. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà notificato ai candidati attraverso la pubblicazione sul sito di Ateneo, almeno quindici giorni prima della data del colloquio stesso.
3. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli esami.
4. Non sono considerati idonei i candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60/100.
5. La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio. A parità di punteggio è preferito il candidato di età anagrafica più giovane. La graduatoria generale di merito verrà resa nota attraverso la pubblicazione sul sito di Ateneo.
6. Per i candidati residenti o domiciliati fuori dal territorio italiano e per coloro che risiedono oltre i 700 km di distanza dalla sede della selezione, il colloquio può svolgersi in modalità telematica (videoconferenza), purché sia possibile riconoscere con certezza l'identità del candidato, da verificare successivamente all'atto della formalizzazione dell'iscrizione in caso di superamento del concorso. Il candidato che intenda avvalersi di tale modalità dovrà indicarlo nella domanda di partecipazione al concorso.

### **CAPO IV**

#### **CONFERIMENTO DELL'ASSEGNO**

##### **Art. 21 - Stipula del Contratto**

1. Il vincitore della selezione instaura con l'università un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa mediante un contratto di diritto privato. Tale rapporto non rientra in alcun modo né nella configurazione istituzionale della docenza universitaria del ruolo dei ricercatori universitari né in quella dei ruoli tecnico-scientifici e quindi non può avere nessun effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle università e



istituti universitari italiani. L'Università è rappresentata, per la firma del contratto, dal Direttore del Dipartimento o della Struttura di ricerca presso la quale il titolare degli assegni deve svolgere la sua attività.

2. Il titolare dell'assegno è tenuto a presentare, all'atto della sottoscrizione del contratto, apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante gli eventuali assegni e contratti fruiti e l'assenza di elementi di incompatibilità.
3. Al termine del contratto, il titolare dell'assegno dovrà presentare una relazione sull'attività svolta contenente l'illustrazione dei risultati raggiunti, nonché le pubblicazioni che ne sono derivate. Tale relazione, accompagnata da un giudizio del Responsabile scientifico e debitamente vidimata dal Direttore del Dipartimento o della Struttura di ricerca presso la quale il titolare degli assegni ha svolto la sua attività, verrà trasmessa al Rettore, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione interna di cui all'art. 24 dello Statuto dell'Università degli Studi di Reggio Calabria.

#### **Art. 22 - Decadenza e risoluzione del rapporto**

1. Decadono dal diritto all'assegno di formazione scientifica e didattica coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovute a gravi motivi, di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.
2. Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto.

### **CAPO V**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

##### **Art. 23 - Norme transitorie**

1. Gli assegni banditi e conferiti ai sensi del D.R. 165 del 14 giugno 2011, ai fini di coerenza con quanto previsto dal bando e dei diritti acquisiti dei soggetti che vi hanno partecipato, continuano a produrre i propri effetti fino alla scadenza, fatta eccezione per quanto riguarda i rinnovi per i quali si applica l' art.4 comma 4 e l'art.11 del presente regolamento.